



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

## Deliberazione del Consiglio Comunale N. 68 del 28/12/2023

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2024.

L'anno duemilaventitré, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 10:00 e segg., presso l'Aula Consiliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

n.d. COGNOME E NOME

1	GENOVESE	SALVATORE
2	LA ROSA	SALVATORE
3	BRUNNO	LORENA
4	REGOLO	NUNZIATINA
5	DI SALVO	VITO MICHAEL ALEX
6	FRANCO	SEBASTIANO
7	PEZZINO	ALFREDO
8	MANDOLFO	ROBERTO
9	BROGNA	SABRINA
10	SALANITRO	VALERIA
11	CARNAZZO	GIUSEPPE
12	MANGIAMELI	CARMELO
13	ANDRONACO	SILVANA
14	TURCO	FRANCESCO
15	TOSCANO	LUIGI
16	CONDORELLI	GIOVANNI ANTONINO

presente	assente
x	
x	
x	
x	
x	
	x
x	
x	
	x
x	
x	
x	
	x
	x
	x

Assume la Presidenza il **Sig. GIUSEPPE CARNAZZO** nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Generale **Dott. DANIELE GIAMPORCARO**

Si passa alla trattazione del 3° punto all'O.d.g. avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2024".

Il Presidente pone ai voti la proposta:

Approvata all'unanimità

Si pone ai voti il conferimento all'atto dell'immediata esecutività:

Approvata all'unanimità

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta depositata agli atti;

VISTO l'esito favorevole della votazione;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la proposta nel testo allegato, avente ad oggetto: " Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2024";
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letta, approvata e sottoscritta.

**IL CONSIGLIERE ANZIANO  
SIG. SALVATORE GENOVESE**



**IL PRESIDENTE  
SIG. GIUSEPPE CARNAZZO**



**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. DANIELE GIAMPORCARO**

Firmato digitalmente da: Daniele Giamporcaro  
Data: 03/01/2024 14:00:47

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

Il Segretario del Comune

**CERTIFICA**

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. DANIELE GIAMPORCARO**

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente delibera è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. DANIELE GIAMPORCARO**  
Firmato digitalmente da: Daniele Giamporcaro  
Motivo: delibera esecutiva dal 28.12.2023  
Data: 03/01/2024 14:01:49

\_\_\_\_\_

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

## Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto Imposta Municipale Propria (IMU) – approvazione aliquote anno 2024”

### PARERI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole

Contrario

Li. 14/12/2023

La Responsabile dell'Area Finanziaria  
D.ssa Milena Sorbello

Sorbello Milena

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole

Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li. 14/12/2023

La Responsabile dell'Area Finanziaria  
D.ssa Milena Sorbello

Sorbello Milena

Allegata alla delibera di Consiglio comunale

n° 68 del 28 DIC, 2023

Il Responsabile di P.O. Area II Dott.ssa Sorbello Milena propone al Consiglio Comunale la seguente proposta avente per oggetto: **“Imposta municipale propria (imu) - approvazione aliquote anno 2024”**.

### **Premessa**

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

**Richiamati** i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n.296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza

anagrafica;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle

unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Richiamato** l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *"a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi"*.

**Richiamata** la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

**Richiamato** l'art. 6 del regolamento IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

Visto l'art. 1, comma 755, Legge n.160/2019: "A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015..";

Visto l'art. 108 del Decreto Legge del 14/08/2020, n. 104 (Maggiorazione ex-TASI), che modifica il citato comma 755 dell'art.1 della Legge 27/12/2019, n. 160 stabilendo che: "All'art.1 delle legge 27 dicembre 2019, n.160, sono state apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 le parole "da adottare ai sensi del comma 779", sono soppresse e le parole "dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento" ;

Considerato che la predetta modifica legislativa stabilisce che l'aliquota massima IMU dell'1,14 per cento possa trovare attuazione con riguardo alla generalità degli immobili compresi quelli appartenenti alla categoria catastale "D";

Tenuto conto che le aliquote componente Tasi anno 2015", furono fissate come da prospetto:

Aliquota di base	1 per mille
Abitazioni principali-pertinenze ed assimilati (escluse cat. A/1-A/8 e A/9) con applicazione della detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta	1 per mille
Altri immobili diversi dall'abitazione principale	1 per mille
Immobili Categoria catastale "D" (inclusa la cat. D/10)	0

Considerato, altresì, che detta maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015, è stata variata nel 2016 tassando solo altri immobili diversi dall'abitazione principale con aliquota 1 per mille e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n.208/2015, giuste determinazioni sindacali di seguito richiamate:

- n. 24 del 25/05/2015 relativa anno 2015;
- n. 18 del 29/04/2016, relativa anno 2016;
- n. 6 del 31/03/17, relative anno 2017;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso

risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757; dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

**Esaminato** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

**Tenuto conto** che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

**Rilevato** inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle

aliquote”, elaborato attraverso l’applicazione informatica di cui all’art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all’art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

**Considerato** che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l’apertura ai comuni dell’applicazione informatica per l’approvazione del “prospetto delle aliquote” dell’IMU, all’interno dell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

**Considerate** le esigenze finanziarie dell’Ente per l’anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel “prospetto delle aliquote”, elaborato utilizzando l’applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

**Atteso che** il recente D.M. 25/07/2023 ha modificato il principio contabile applicato all. 4/1 al D.Lgs 118/2011, precisando compiti, tempi e responsabilità del processo di formazione del bilancio di previsione, puntualizzando e rafforzando le scadenze per la sua approvazione, dettando regole valide già dal bilancio 2024/2026;

**Atteso**, altresì, che il citato D.M. ribadisce quanto già specificato dall’art. 174 del D.Lgs 267/2000 in merito all’obbligo di adozione da parte dell’organo esecutivo dello schema di bilancio di previsione, unitamente agli allegati, entro il termine del 15 novembre. L’art. 172 del D.Lgs 267/2000 annovera tra gli allegati obbligatori anche “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni...” e, quindi, anche la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU che, a mente dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, deve essere approvata dal Consiglio Comunale entro il termine normativo per l’approvazione del bilancio, fissato dall’art. 151 del D.Lgs 267/2000 al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio del triennio di riferimento. Per quanto sopra, la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2024 deve accompagnare obbligatoriamente lo schema di bilancio di previsione 2024/2026, che la Giunta Comunale deve approvare entro il 15 novembre. Tuttavia, la mancata attivazione nell’applicazione informatica del prospetto delle aliquote IMU per l’anno 2024, annunciata per il mese di novembre, ma non ancora avvenuta, impedisce agli Enti di predisporre il prospetto delle aliquote IMU;

**Considerato** di dover confermare per l’anno 2024 le medesime aliquote IMU confermate per l’anno 2023;

**Atteso che** questa Amministrazione si riserva di integrare la deliberazione di approvazione delle aliquote anno 2024 non appena sarà disponibile sul portale del Federalismo Fiscale l’elaborazione del prospetto delle aliquote dell’IMU;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, di approvare e confermare per l’anno 2024 le medesime aliquote e detrazioni stabilite nel 2020 e confermate per l’anno 2021, 2022 e 2023 per l’IMU, per le diverse tipologie di immobili:

FATTISPECIE	ALIQUOTA IN MILLESIMI	NOTE
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1 - A/8 - A/9	5 per mille	Detrazione Abitazione principale € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	
Terreni agricoli	esenti	
Fabbricati uso produttivo (escluso categoria D/10)	10,60 per mille	Quota pari allo 7,60 per mille riservata allo Stato
Altri immobili (fabbricati – aree fabbricabili)	10,60 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita	1 per mille	

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

**Rilevato** che l'art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023 stabilisce che le aliquote stabilite dai comuni nel prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente

**Evidenziato** tuttavia che in base alla previsione dell'art. 1, comma 837, lettera b) della Legge n.197/2022: *"in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755"*, come confermato dall'art. 7, comma 3, del D.M. 7/7/2023, il quale puntualizza altresì che *"le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quanto il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente"*;

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

**Richiamata** in proposito la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 01.12.2023 avente per oggetto: *"Imposta municipale propria (imu) - approvazione aliquote anno 2024"*, con la quale si è provveduto ad approvare e confermare anche per l'anno 2024 le medesime aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) dell'anno 2023;

**Richiamata** altresì la Deliberazione di Giunta Municipale n. 169 del 07.12.2023 avente per oggetto: **Rettifica ed integrazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 01.12.2023 avente ad**

**oggetto “Imposta municipale propria (imu) - approvazione aliquote anno 2024”** con la quale si è provveduto ad integrare/rettificare la delibera di Giunta Comunale n. 167;

**A Visto** l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visto** l'articolo 13 comma 5 bis del Decreto legge n.4/2022 convertito in legge n. 25/2022, *In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;*

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 03/07/2020;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Atteso che sulla presente proposta il collegio dei revisori deve esprimere il proprio parere;

**Visto** lo Statuto Comunale.

### **PROPONE**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. DI APPROVARE E CONFERMARE anche per l'anno 2024 le medesime aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) dell'anno 2023 nelle seguenti misure:

<b>FATTISPECIE</b>	<b>ALIQUOTA IN MILLESIMI</b>	<b>NOTE</b>
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1 - A/8 - A/9	5 per mille	Detrazione Abitazione principale € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	
Terreni agricoli	esenti	
Fabbricati uso produttivo (escluso categoria D/10)	10,60 per mille	Quota pari allo 7,60 per mille riservata allo Stato
Altri immobili (fabbricati – aree fabbricabili)	10,60 per mille	

Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita	esenti	
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1 - A/8 - A/9	5 per mille	Detrazione Abitazione principale € 200,00

3. **Atteso** che questa Amministrazione si riserva di integrare la deliberazione di approvazione delle aliquote anno 2024 non appena sarà disponibile sul portale del Federalismo Fiscale l'elaborazione del prospetto delle aliquote dell'IMU;
4. **Di provvedere** ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
5. **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
6. **Di dare atto** di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza insita nel presente provvedimento.

Responsabile di P.O. Area II  
Dott.ssa Sombello Milena  


Il Responsabile di P.O. Area II Dott.ssa Sorbello Milena propone alla Giunta Comunale la seguente proposta avente per oggetto: **Rettifica ed integrazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 01.12.2023 avente ad oggetto "Imposta municipale propria (imu) - approvazione aliquote anno 2024"**.

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 01.12.2023 avente ad oggetto "*Imposta municipale propria (imu) - approvazione aliquote anno 2024*", con la quale si è provveduto ad approvare e confermare anche per l'anno 2024 le medesime aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) dell'anno 2023;

**Atteso** che nella predetta Deliberazione sono stati riscontrati dei refusi che occorre eliminare nonché delle voci che occorre integrare e, nello specifico:

- Erroneamente si richiama l'art. 9 anziché l'art. 6 del vigente regolamento IMU;
- Nel prospetto aliquote componente Tasi ANNO 2015 erroneamente l'aliquota di base riportata è dello zero per mille piuttosto che dell'1 per mille e che occorre integrare tale prospetto con la voce "Altri immobili diversi dall'abitazione" con aliquota dell'1 per mille;
- Erroneamente è stato indicato quale atto deliberativo di approvazione del regolamento IMU la deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 23.06.2023 piuttosto che la n. 25 del 03.07.2020;
- Per la fattispecie "Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita" erroneamente è stata prevista una aliquota in millesimi dell'1 per mille ma per tale categoria è prevista invece l'esenzione;

**Ritenuto**, pertanto, di apportare le predette correzioni/integrazioni alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 01.12.2023, confermando tutta la parte restante del citato atto deliberativo;

### **PROPONE**

**Dare atto** che nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 01.12.2023 avente ad oggetto "*Imposta municipale propria (imu) - approvazione aliquote anno 2024*" sono stati riscontrati dei refusi che occorre eliminare nonché delle voci da integrare e, nello specifico:

- Erroneamente si richiama l'art. 9 anziché l'art. 6 del vigente regolamento IMU;
- Nel prospetto aliquote componente Tasi ANNO 2015 erroneamente l'aliquota di base riportata è dello zero per mille piuttosto che dell'1 per mille e che occorre integrare tale prospetto con la voce "Altri immobili diversi dall'abitazione" con aliquota dell'1 per mille;
- Erroneamente è stato indicato quale atto deliberativo di approvazione del regolamento IMU la deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 23.06.2023 piuttosto che la n. 25 del 03.07.2020;
- Per la fattispecie "Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita" erroneamente è stata prevista una aliquota in millesimi dell'1 per mille ma per tale categoria è prevista invece l'esenzione;

**Rettificare**, pertanto, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 01.12.2023 nel modo come di seguito indicato:

- L'articolo del vigente regolamento IMU citato è l'articolo 6;
- Nel prospetto aliquote componente Tasi ANNO 2015 l'aliquota di base è dell'1 per mille;
- Il prospetto aliquote componente Tasi ANNO 2015 è integrato con la voce "Altri immobili diversi dall'abitazione" con aliquota dell'1 per mille;
- L'atto deliberativo di approvazione del regolamento IMU è la n. 25 del 03.07.2020;

- Per la fattispecie “Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita” l’ aliquota in millesimi è pari a zero in quanto è prevista l’ esenzione;

**Confermare** tutta la parte restante della Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 01.12.2023;

**Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza insita nel presente provvedimento. –


Responsabile di P.O. Area II  
*Dott.ssa Sorbello Milena*

**Parere su proposta di delibera di C.C. Imposta municipale propria anno 2024**

**Da** Gennaro Rag. Rosario <gennaro.rosario@arubapec.it>  
**A** [posta-certificata@telecompost.it](mailto:posta-certificata@telecompost.it) <posta-certificata@telecompost.it>  
**Cc** [nicola.mogavero@hotmail.it](mailto:nicola.mogavero@hotmail.it) <nicola.mogavero@hotmail.it>, [Info@dottfileccla.it](mailto:Info@dottfileccla.it) <Info@dottfileccla.it>, [milenasorbello@comune.carlentini.sr.it](mailto:milenasorbello@comune.carlentini.sr.it) <milenasorbello@comune.carlentini.sr.it>  
**Data** lunedì 18 dicembre 2023 - 09:48

Con la presente si Invia il parere richiesto

Distinti saluti



IL COLLEGIO DEI REVISORI

 Privo di virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

VERB 106 ALIQUOTE IMU.PDF

**POSTA CERTIFICATA: Parere su proposta di delibera di C.C. Imposta municipale propria anno 2024**

**Da** Per conto di: **gennaro.rosario@arubapec.it** <posta-certificata@pec.aruba.it>

**A** **posta-certificata@telecompost.it** <posta-certificata@telecompost.it>

**Cc** **nicola.mogavero@hotmail.it** <nicola.mogavero@hotmail.it>, **info@dottfileccia.it** <info@dottfileccia.it>, **milenasorbello@comune.carlentini.sr.it** <milenasorbello@comune.carlentini.sr.it>

**Data** lunedì 18 dicembre 2023 - 09:48

**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 18/12/2023 alle ore 09:48:59 (+0100) il messaggio con oggetto "Parere su proposta di delibera di C.C. Imposta municipale propria anno 2024" è stato inviato da "gennaro.rosario@arubapec.it" ed indirizzato a:

- milenasorbello@comune.carlentini.sr.it
- info@dottfileccia.it
- nicola.mogavero@hotmail.it
- posta-certificata@telecompost.it

Il messaggio originale è Incluso in allegato.

Identificativo messaggio: jpec10889.20231218094859.09678.52.1.1@pec.aruba.it

dati-cert.xml  
postacert.eml  
smime.p7s



## CITTA' DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Collegio dei Revisori dei Conti

### Verbale n. 106 del 17.12.2023

L'anno duemilaventitre il giorno 17 del mese di dicembre si è riunito in audioconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone dei Sigg. Nicola Mogavero, Presidente, Rosario Gennaro e Giovanni Fileccia, componenti.

Il Collegio dà atto di avere acquisito la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale a firma del Responsabile dell'Area finanziaria, Dott.ssa Milena Sorbello, avente ad oggetto *"Imposta municipale propria (imu) - approvazione aliquote anno 2024."*.

Alla citata proposta di deliberazione - corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile - è allegata la documentazione a supporto.

Il Collegio, richiamato per economia espositiva quanto esposto in narrativa della proposta in esame, prende atto che la Giunta municipale, per mezzo della deliberazione n. 167 dell'1.12.2023, ha approvato e confermato anche per l'anno 2024 le aliquote IMU adottate nell'anno 2023, secondo il dettaglio ivi fornito. Successivamente, per mezzo di deliberazione di Giunta municipale n. 169 del 7.12.2023, avente ad oggetto *"Rettifica ed integrazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 01.12.2023 avente ad oggetto "Imposta municipale propria (imu) - approvazione aliquote anno 2024"*, è stata rettificata ed integrata la predetta deliberazione di G.M. n. 167 dell'1.12.2023 nei termini ivi esposti.

Visto quanto precede, per mezzo della proposta in esame si intende:

1. **APPROVARE E CONFERMARE** anche per l'anno 2024 le medesime aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) dell'anno 2023 nelle seguenti misure:

FATTISPECIE	ALIQUOTA IN MILLESIMI	NOTE
<i>Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1 - A/8 - A/9</i>	<i>5 per mille</i>	<i>Detrazione Abitazione principale € 200,00</i>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<i>1 per mille</i>	
<i>Terreni agricoli</i>	<i>esenti</i>	
<i>Fabbricati uso produttivo (escluso categoria D/10)</i>	<i>10,60 per mille</i>	<i>Quota pari allo 7,60 per mille riservata allo Stato</i>
<i>Altri immobili (fabbricati – aree fabbricabili)</i>	<i>10,60 per mille</i>	
<i>Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita</i>	<i>esenti</i>	
<i>Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1 - A/8 - A/9</i>	<i>5 per mille</i>	<i>Detrazione Abitazione principale € 200,00</i>

3. *Atteso che questa Amministrazione si riserva di integrare la deliberazione di approvazione delle aliquote anno 2024 non appena sarà disponibile sul portale del Federalismo Fiscale l'elaborazione del prospetto delle aliquote dell'IMU;*
4. *provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;*
5. *provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;*
6. *dare atto di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza insita nel presente provvedimento.*

Visto tutto quanto precede, il Collegio, richiamata la normativa citata nella proposta in esame,

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Visti i citati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,

esprime, limitatamente alle proprie competenze,

parere favorevole

alla proposta esaminata.

Il Collegio, invita l'Ente, ciascuno secondo le rispettive competenze a dare corso agli incrementi e conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori:

Nicola Mogavero, Presidente

*Nicola Mogavero*

Giovanni Fileccia, componente

*Fileccia Giovanni*

Rosario Gennaro, componente.

*Rosario Gennaro*



## COMUNE DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

### Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 167 Del 01-12-2023

Oggetto:	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024</b>
----------	---

L'anno duemilaventitre il giorno uno del mese di Dicembre alle ore 13:35, presso l'Ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presente/Assente
<b>STEFIO GIUSEPPE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>RUMA MICHELE</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>RUTA SALVATORE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>SCAMPORLINO VINCENZO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>NARDO SEBASTIANO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>PICCOLO SANDRA LUCIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1

Assume la presidenza GIUSEPPE STEFIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE DANIELE GIAMPORCARO, collegato da remoto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente Eseguita

X

Soggetta a ratifica

La sottoscritta Do.t.t.sa Milena Sorbello, Responsabile Area II, propone alla Giunta Comunale l'approvazione del seguente provvedimento:

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*.

**Richiamati** i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n.296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Richiamato** l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

**Richiamata** la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

**Richiamato** l'art.9 del regolamento IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il

comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

**Visto** l'art. 1, comma 755, Legge n.160/2019: "A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015..";

**Visto** l'art. 108 del Decreto Legge del 14/08/2020, n. 104 (Maggiorazione ex-TASI), che modifica il citato comma 755 dell'art.1 della Legge 27/12/2019, n. 160 stabilendo che: "All'art.1 delle legge 27 dicembre 2019, n.160, sono state apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 le parole "da adottare ai sensi del comma 779", sono soppresse e le parole "dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento" ;

**Considerato** che la predetta modifica legislativa stabilisce che l'aliquota massima IMU dell'1,14 per cento possa trovare attuazione con riguardo alla generalità degli immobili compresi quelli appartenenti alla categoria catastale "D";

**Tenuto conto** che le aliquote componente Tasi anno 2015", furono fissate come da prospetto:

Aliquota di base	Zero per mille
Abitazioni principali-pertinenze ed assimilati (escluse cat. A/1-A/8 e A/9) con applicazione della detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta	1 per mille
Immobili Categoria catastale "D" (inclusa la cat. D/10)	0

**Considerato**, altresì, che detta maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015, è stata variata nel 2016 tassando solo altri immobili diversi dall'abitazione principale con aliquota 1 per mille e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n.208/2015, giuste determine sindacali di seguito richiamate:

- n. 24 del 25/05/2015 relativa anno 2015;
- n. 18 del 29/04/2016, relativo anno 2016;
- n. 6 del 31/03/17, relativo anno 2017;

**Dato atto** che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

**Esaminato** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

**Tenuto conto** che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

**Rilevato** inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della

Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

**Considerato** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

**Considerate** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

**Atteso che** il recente D.M. 25/07/2023 ha modificato il principio contabile applicato all. 4/1 al D.lgs. 118/2011, precisando compiti, tempi e responsabilità del processo di formazione del bilancio di previsione, puntualizzando e rafforzando le scadenze per la sua approvazione, dettando regole valide già dal bilancio 2024/2026;

**Atteso**, altresì, che il citato D.M. ribadisce quanto già specificato dall'art. 174 del D.lgs. 267/2000 in merito all'obbligo di adozione da parte dell'organo esecutivo dello schema di bilancio di previsione, unitamente agli allegati, entro il termine del 15 novembre. L'art. 172 del D.lgs. 267/2000 annovera tra gli allegati obbligatori anche "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni..." e, quindi, anche la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU che, a mente dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, deve essere approvata dal Consiglio Comunale entro il termine normativo per l'approvazione del bilancio, fissato dall'art. 151 del D.lgs. 267/2000 al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio del triennio di riferimento. Per quanto sopra, la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2024 deve accompagnare obbligatoriamente lo schema di bilancio di previsione 2024/2026, che la Giunta Comunale deve approvare entro il 15 novembre. Tuttavia, la mancata attivazione nell'applicazione informatica del prospetto delle aliquote IMU per l'anno 2024, annunciata per il mese di novembre, ma non ancora avvenuta, impedisce agli Enti di predisporre il prospetto delle aliquote IMU;

**Considerato** di dover confermare per l'anno 2024 le medesime aliquote IMU confermate per l'anno 2023;

**Atteso che** questa Amministrazione si riserva di integrare la deliberazione di approvazione delle aliquote anno 2024 non appena sarà disponibile sul portale del Federalismo Fiscale l'elaborazione del prospetto delle aliquote dell'IMU;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, di approvare e confermare per l'anno 2024 le medesime aliquote e detrazioni stabilite nel 2020 e confermate per l'anno 2021, 2022 e 2023 per l'IMU, per le diverse tipologie di immobili:

FATTISPECIE	ALIQUOTA IN MILLESIMI	NOTE
-------------	-----------------------	------

Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1 - A/8 - A/9	5 per mille	Detrazione Abitazione principale € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	
Terreni agricoli	esenti	
Fabbricati uso produttivo (escluso categoria D/10)	10,60 per mille	Quota pari allo 7,60 per mille riservata allo Stato
Altri immobili (fabbricati – aree fabbricabili)	10,60 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita	1 per mille	

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

**Rilevato** che l'art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023 stabilisce che le aliquote stabilite dai comuni nel prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente

**Evidenziato** tuttavia che in base alla previsione dell'art. 1, comma 837, lettera b) della Legge n.197/2022: *"in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755"*, come confermato dall'art. 7, comma 3, del D.M. 7/7/2023, il quale puntualizza altresì che *"le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quanto il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente"*;

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

**Visto** l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Visto** l'articolo 13 comma 5 bis del Decreto legge n.4/2022 convertito in legge n. 25/2022, *In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;*

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.72 del 23/06/2020;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Visto** lo Statuto Comunale.

### P R O P O N E

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. DI APPROVARE E CONFERMARE anche per l'anno 2024 le medesime aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) dell'anno 2023 nelle seguenti misure:

FATTISPECIE	ALIQUOTA IN MILLESIMI	NOTE
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1 - A/8 - A/9	5 per mille	Detrazione Abitazione principale € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	
Terreni agricoli	esenti	
Fabbricati uso produttivo (escluso categoria D/10)	10,60 per mille	Quota pari allo 7,60 per mille riservata allo Stato
Altri immobili (fabbricati – aree fabbricabili)	10,60 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita	1 per mille	
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1 - A/8 - A/9	5 per mille	Detrazione Abitazione principale € 200,00

3. **Atteso** che questa Amministrazione si riserva di integrare la deliberazione di approvazione delle aliquote anno 2024 non appena sarà disponibile sul portale del Federalismo Fiscale l'elaborazione del prospetto delle aliquote dell'IMU;

4. **Di provvedere** ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
5. **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
6. **Di dare atto** di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza insita nel presente provvedimento.

**Il Responsabile Area II**  
**Dott.ssa Milena Sorbello**

## **LA GIUNTA**

Vista la proposta del settore/area/servizio Area 2 relativa all'oggetto, il cui testo è parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;

## **DELIBERA**

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo, integralmente richiamata, ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO  
GIUSEPPE STEFIO**

**L'ASSESSORE ANZIANO  
RUTA SALVATORE**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DANIELE GIAMPORCARO**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

|X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi della L.R. n.44/1991);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DANIELE GIAMPORCARO**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



# **CITTA' DI CARLENTINI**

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale**

**N. 12 del 01-12-2023**

Area 2

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE  
ANNO 2024**

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis c.1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ANNOTAZIONI:

Carlentini 01-12-2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Area 2**

**MILENA SORBELLO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



# **CITTA' DI CARLENTINI**

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale**

**N. 12 del 01-12-2023**

Area 2

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024**

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ANNOTAZIONI:

Carlentini 01-12-2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Area 2**

**MILENA SORBELLO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

VERBALE N° 16 DEL 22.12.2023

Il giorno ventidue del mese di Dicembre dell'anno duemilaventitré, alle ore 09:00, presso i locali comunali di Via Cap. Francesco Morelli n. 6, si è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente "Servizi Socio Assistenziali – Personale – Bilancio - Finanze" per discutere il seguente o.d.g.:

- 1) Ratifica Delibera di G.M. n. 2/E del 14/12/2023 – Variazione di urgenza in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. n. 267/2000;
- 2) Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2024;
- 3) Istituzione Imposta di Soggiorno – approvazione Regolamento comunale e tariffe;

Alle ore 09:00 sono presenti i Consiglieri Salanito Valeria, Mandolfo Roberto e Di Salvo Vito Michael Alex.

Sono assenti i Consiglieri: Brogna, pertanto assume la presidenza della seduta il Vicepresidente Avvocato Salanito Valeria.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

Si passa a trattare gli argomenti posti all'o.d.g., nonché l'ulteriore punto, sottoposto in data odierna a codesta Commissione, relativo a:

- 4) Ratifica Delibera di G.M. n. 4/E del 19/12/2023 – Variazione di urgenza in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. n. 267/2000

Assume le funzioni di segretaria verbalizzante Ossino Donatella.

Partecipa alla Commissione la Responsabile dell'Area finanziaria Dott.ssa Sorbello, la quale illustra gli argomenti.

La Commissione, dopo aver esaminato la documentazione, esprime parere favorevole su tutti i punti all'o.d.g.


La seduta viene chiusa alle ore 10.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti



La Segr. verbalizzante



Il Vice Presidente della IV Commissione

Avv. Valeria Salanito

